

Codice A1816B

D.D. 15 febbraio 2022, n. 349

**DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNPO84 - Rinnovo Concessione (Rep. 2431 del 6/03/2013) per mantenimento dell'occupazione area demaniale con ponticello carrabile sul corso d'acqua denominato Rio Bedale di Sant'Anna in Comune di Bernezzo (CN). Richiedente: COMBA Romano. Approvazione schema di disciplinare.**



**ATTO DD 349/A1816B/2022**

**DEL 15/02/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNPO84 – Rinnovo Concessione (Rep. 2431 del 6/03/2013) per mantenimento dell'occupazione area demaniale con ponticello carrabile sul corso d'acqua denominato Rio Bedale di Sant'Anna in Comune di Bernezzo (CN). Richiedente: COMBA Romano. Approvazione schema di disciplinare.

Premesso che:

- In data 17/4/1990 con pratica di Polizia Fluviale n. 3063 rilasciato dalla Regione Piemonte – Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, è stato autorizzato idraulicamente al Sig. Comba Romano, l'allargamento di ponticello carrabile sul Rio Bedale di Sant'Anna in Bernezzo (CN);
- In data 6/03/2013, con D.D. n. 575 è stata assentita al Sig. Comba Romano, la Concessione Demaniale rubricata successivamente a Rep. n. 2431 del 6/3/2013, l'occupazione di area demaniale da destinare a ponticello carrabile sul corso d'acqua denominato Rio Bedale di Sant'Anna in comune di Bernezzo (CN) Via Regina Margherita n. 132 e di collegamento alle particelle individuate a Catasto al Foglio 21 - Mapp. 288-199, (superficie di mq. 63,10) ;

Cio' premesso, vista la comunicazione ricevuta in data 8/09/2021, ns. prot. n. 40667/A1816B, da parte del Sig. Comba Romano volta al rinnovo della concessione demaniale avanti citata unitamente agli elaborati grafici a firma del Geom. TASSONE Davide di Bernezzo e integrati in data 13/12/2021 prot. 59096;

Visti gli elaborati tecnici costituiti da:

- *Dichiarazione conformità opere.*
- *Elaborato grafico Tav. 1 Planimetrie.*
- *Elaborato grafico Tav. 2 Pianta.*
- *Elaborato grafico Tav. U documentazione fotografica e 2013.*

*- Relazione idraulica a firma dell'Ing. Francesco Margaria.*

Visto che la concessione risulta in regola con i pagamenti dei canoni fino all'annualità 2021 compresa e che la sottoscrizione del disciplinare di rinnovo di concessione relativo al Sig. Comba Romano è subordinato all'eventuale integrazione del deposito cauzionale rispetto a quanto a suo tempo già versato;

Vista la dichiarazione rilasciata da Tecnico abilitato in data 13/12/2021 ed acquisita agli atti, che attesta la non modifica dello stato dei luoghi, del tipo d'uso e che non sono state apportate variazioni rispetto a quanto già a suo tempo concesso;

Tenuto conto che per quanto concerne gli aspetti idraulici, non essendo intervenute modifiche a quanto già autorizzato, possa ritenersi valido il parere idraulico favorevole, (ex R.D. 523/1904), rilasciato dal Settore decentrato OO.PP. e difesa del suolo di Cuneo con Polizia Fluviale n. 3063 in data 17/04/1990;

Preso atto di quanto sopra richiamato, si precisa che tutte le prescrizioni contenute nella predetta autorizzazione idraulica di Polizia Fluviale n. 3063 si intendono integralmente richiamate e confermate con il presente provvedimento;

Vista la relazione idraulica dell'Ing. Francesco Margaria ove sono evidenziate le criticità di portata con tempi di ritorno inferiori ai trenta anni ed in considerazione altresì, che il Comune di Bernezzo e l'Unione Montana Valle Grana, hanno in corso interventi di miglioramento idraulico del deflusso delle portate del Rio Bedale di S. Anna;

Ritenuto pertanto opportuno, nelle more di esecuzione delle suddette opere, rinnovare la concessione di che trattasi con le ulteriori seguenti prescrizioni:

*a) Vengano adottate misure gestionali di prevenzione per garantire le massime condizioni di efficienza funzionale del ponticello sul Rio Sant'Anna, nel tratto interessato (costante manutenzione, monitoraggio e controllo finalizzati al mantenimento della massima capacità di deflusso).*

**Resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza nel tempo, il ponticello nonché della porzione di alveo a monte e a valle del medesimo per un tratto significativo, fronteggiante il lotto di proprietà asservito e oggetto della presente, tramite semplice comunicazione corredata da relazione descrittiva delle opere e annessa documentazione fotografica, almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori., che si intendono fin d'ora autorizzati ai sensi del R.D. 523/1904, per l'esecuzione delle stesse in alveo.**

*Tutte le altre tipologie di operazioni ed intervento che si renderanno necessarie, sia per il mantenimento dell'opera autorizzata, sia per garantire il regolare deflusso delle acque, che differiscono dai criteri indicati con la presente , dovranno essere autorizzate dallo scrivente Settore, ai sensi del R.D. 523/1904 ; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;*

*b) I lavori di manutenzione, dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi.*

*c) Durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'alveo non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua.*

d) I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovuti a causa di forza maggiore.

e) Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia se necessario;

f) Vengano adottate misure gestionali in caso di evento di piena, finalizzate all'adozione degli interventi di emergenza necessari per garantire la sicurezza delle opere e a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, precisando che **l'utilizzo del ponticello è limitato esclusivamente quando siano garantite le condizioni di sicurezza di attraversamento. Lo stesso non potrà essere utilizzato in caso di piena, soprattutto se il livello dell'acqua sia prossimo a franco zero. In tal caso come consigliato nella relazione idraulica, il transito sullo stesso sarà vietato temporaneamente.**

Vista lo schema di disciplinare allegata alla presente determinazione;

Considerato che occorre autorizzare l'occupazione ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- D. lgs. n. 112/1998 art. 86 e 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. 44/2000, art. 59;
- L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R/2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 art. 17;

*determina*

1) Di concedere alla Sig.ra COMBA Romano il rinnovo della Concessione Rep. n. 2431 del 6/03/2013, per il mantenimento dell'occupazione area demaniale con ponticello carrabile uso domestico sul corso d'acqua denominato Rio Bedale di Sant'Anna in comune di Bernezzo (CN) Via Regina Margherita n. 132 e di collegamento alle particelle individuate a Catasto al Foglio 21 -

Mapp. 288-199, (superficie di mq. 63,10) e come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza e agli atti del Settore.

- 2) Di precisare che tutte le prescrizioni contenute nella predetta autorizzazione idraulica di Polizia Fluviale n. 3063 in data 17/4/1990 si intendono integralmente richiamate e confermate con il presente provvedimento e alla quale sono aggiunte le ulteriori prescrizioni in premessa citate, punti da a) a f).
- 3) Di richiamare tutte le premesse avanti citate e approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 4) Di accordare la concessione a titolo precario di proroga, per la durata di anni 9 (nove) e fino alla scadenza del **31/12/2030**, a far data dalla firma del disciplinare di concessione proroga, che deve avvenire, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare e nella presente.
- 5) Di stabilire che, il canone annuo fissato in Euro 220,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte e di richiedere il canone, l'integrazione alla cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i..
- 6) Di dare atto che l'importo di Euro 220,00 a titolo di canone anno 2022 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2022.
- 7) Di dare atto altresì, che l'importo della cauzione ammontante ad Euro 440,00 (definito nella misura di due annualità del canone) è ampiamente coperta dalla cauzione prevista nel Disciplinare n. Rep. n. 2431 del 6/03/2013 pari a € 416,00 in data 2/03/2013 e da Lire 80.000= ora € 41,00 già versati originariamente presso Cassa Deposito e Prestiti in data 23/02/1990, per un totale di € 457,00;
- 8) **Trasmettere copia del presente provvedimento all'Amministrazione Comunale al fine di prendere atto delle criticità rilevate sul corso d'acqua denominato Rio Bedale di Sant'Anna e sui possibili effetti sulla limitrofa via Regina Margherita e conseguentemente valutare l'opportunità di un inserimento nel Piano di Protezione Civile Comunale .**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato



La Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con servitù di cui all'art. 1, viene accordata con riferimento, ai soli fini idraulici, al parere idraulico favorevole rilasciato dal Settore Decentrato OO.PP. e difesa del suolo di Cuneo Regione Piemonte, di cui alla DD di Polizia fluviale originaria n. 3306 in data 31/07/1995 e prescrizioni aggiuntive di cui al successivo art. 4, al quale il Concessionario dovrà obbligatoriamente uniformarsi.

**Art. 3 – Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per anni nove e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2030**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.P.G.R. n.14/R e s.m.i..

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

**.Art. 4 – Obblighi del concessionario.**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante il suo uso.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i..

Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

**Si richiamano altresì tutti gli adempimenti e le prescrizioni contenuta nella Determinazione N. .... del .....**, che si intendono integralmente riportate alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 5 – Canone.**

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di **Euro € 220,00= (Ducentoventi/00)**.

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

#### **Art. 6 – Deposito cauzionale.**

Ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i., (allegato A), trattandosi di un manufatto di proprietà privata è prevista la costituzione di un deposito cauzionale pari a n. 2 annualità ovvero **Euro 440/00= (Quattrocentoquaranta/00)** così costituita:

- Euro 41,00 = già versati presso Cassa Deposito e Prestiti originariamente Quietanza n. 51 del 23/02/1990;

- Euro 416,00= versati in data 2/03/2013 .

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

**Art 7 – Spese per la concessione.**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

**Art. 8– Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del D.P.G.R. n.14/R/2004.

**Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso il Comune di ..... Via ..... n° ..... e si impegna a comunicare prontamente eventuali variazioni di sede alla Regione Piemonte. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive;

Cuneo in data, \_\_\_\_\_

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

Sig.....

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Arch. Graziano VOLPE)